

Avv. Francesco Sammarro

*P.Iva. 02951190780
87064 Corigliano Calabro - Via Nazionale Tot. M. Costa -
Tel./Fax n. 0983.883138*



**-Tribunale di Castrovillari (CS)-
Atto di citazione in appello**

Per: il sig. **Romio Luigi**, nato a Cosenza il 17.3.1933 e res. a Corigliano Calabro (CS), cod. fisc.: RMOLGU33C17D086H, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Sammarro, del Foro di Castrovillari (CS), cod. fisc.: SMMFNC76M18D005R, P.I.: 02951190780, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del primo grado di giudizio, previa dichiarazione della disponibilità di ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio tramite fax al seguente numero **0983-883138** e/o tramite e-mail al seguente indirizzo di PEC: studiolegalesammarro@pec.it,

Avverso la sentenza n. 140/18 Reg. Sent., emessa dal Giudice di Pace di Rossano (CS), depositata il 23.3.2018, nel proc. 1449/2016 RGC

- Nel riportarsi a tutti i motivi di opposizione di cui al primo grado di giudizio, erroneamente valutati dal giudice di prime cure, il quale erra nel considerare valido il foglio nel quale vi sarebbe stata contenuta la pattuizione dei compensi, al riguardo si ribadisce, ancora una volta, che era facilmente intuibile la non veridicità del contenuto dello stesso, proprio in base alle pattuizioni in esso contenute. Invero, dette pattuizioni, avrebbero previsto, come compensi, quasi tutto il risultato economico del giudizio e di ciò era stata data oggettiva contezza riportando nell'atto il preciso calcolo matematico dei compensi pretesi e del risultato economico ottenuto, evidenziando quanto sarebbe di fatto spettato all'opponente, ossia meno di €200,00 a fronte di €16.250,00.

Quanto testé, diversamente da quanto riferito dal giudice di prime cure, è stato più volte rappresentato, e nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e nel corso dello stesso. Era facile, quindi, per il giudice di primo grado, comprendere la non veridicità e l'inammissibilità di un patto di questo tipo, tra l'altro, sulla scorta di quanto da essa stessa rappresentato: *«è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art.1261 c.c., e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta...»* e poi ancora *«sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota dei beni oggetto della prestazione»*. A ciò, si aggiunga, sul punto, la copiosa giurisprudenza di merito, ma soprattutto di legittimità, richiamata nell'atto introduttivo del primo grado da parte opponente.

Proprio sulla base di questi richiamati principi, richiamati anche dalla stessa, il giudice, avrebbe dovuto approdare ad una decisione completamente differente.

Ancora, in perfetta contraddizione con se stessa, dice che il patto sarebbe valido e però decide di liquidare secondo tariffe. Delle due l'una, o il patto è valido o non lo è.

Dalla lettura dell'emessa sentenza, si appalesa che il giudice sembra proprio non aver compreso la situazione di fatto quando dice che l'opponente avrebbe dovuto o contestare la conformità della fotocopia all'originale o ammettere la conformità della fotocopia all'originale, disconoscendo la sottoscrizione, tralasciando di

Avv. Francesco Sammarco

*Prof. 0221/10700
12065 Capolinea Calabro - Via Nazionale Pal. M. Cordero
Tel. Fax n. 0221/33203*

ricordare quanto più volte evidenziato dall'opponente e negli atti di causa e personalmente, ossia di non aver mai convenuto un patto di quel tipo, tanto è vero che il mandato per agire in giudizio con ricorso ex Legge Pinto venne rilasciato, così come risulta in atti, separatamente.

Quanto alla sottoscrizione del foglio in bianco, parte opponente veniva rassicurata, dall'opposto, del fatto che lo stesso servisse quale mandato per ivi inserirvi il contenuto del ricorso ex legge Pinto.

Di tutta evidenza è che uno è stato usato per il ricorso e l'altro per inserirvi il patto di quota lite.

Tanto è vero che la posizione della firma sul falso documento versato in atti da parte opposta, e che costituirebbe adesione al patto di quota lite, è allineata e coincidente con la posizione della medesima sottoscrizione apposta, questa volta, al mandato conferito per l'instaurazione del giudizio medesimo (cfr. allegati).

Per quel che concerne, invece, l'Avv. Petrone nominato codifensore dallo stesso opposto, in assenza di un conferimento di incarico da parte dell'opponente, il giudice di prime cure, sembra non considerare affatto che l'opponente abbia più volte rappresentato di non averlo mai visto né conosciuto, così come tralascia di considerare che per effetto della emessa sentenza, se ritenuta realmente di giustizia, allo stesso codifensore spetterebbe verosimilmente altrettanto del riconoscimento economico accordato all'opposto, residuando, in tale modo un irrisorio risarcimento al reale danneggiato.

Ciò posto, il giudice, decide comunque di dover liquidare compensi professionali per presunte fasi processuali che sarebbero state gestite da parte opposta, ma ahimè in alcun modo provate dalla stessa, in particolare, con riferimento alla fase di istruzione-trattazione e decisionale, sebbene dai documenti versati in atti e relativi al giudizio presso la Corte d'Appello di Salerno, non risulta affatto che l'opponente abbia mai svolto la fase istruttoria e di trattazione, né quella decisoria, anche in udienza, neppure sostituito.

Nel caso di specie, come noto, vige il principio secondo il quale in presenza di un codifensore, ciascun Avvocato ha diritto al compenso solo per le prestazioni effettivamente eseguite. Di tale principio, il giudice di prime cure avrebbe certamente dovuto tenere conto. Così come del fatto che nonostante fosse munita di regolare mandato in tal senso (mai contestato) parte opposta ha ommesso di proporre regolare gravame alla sentenza della Corte d'Appello, sul capo della stessa compensativo delle spese di giudizio. Di tanto il giudice avrebbe dovuto tenere conto, anche desumendolo in via di eccezione riconvenzionale, atteso che, più volte, parte opponente ha ribadito l'escursus storico della vicenda: essendo rimasto soccombente in alcuni giudizi col patrocinio difensivo di parte opposta, veniva informato da questa che, per attenuare il pregiudizio patito, sarebbe stato possibile, comunque, ottenere un risarcimento, quanto meno per la lungaggine processuale, sperando il ricorso ex Legge Pinto. In tale circostanza, parte opponente, essendo particolarmente amareggiata, accettava di proporre tale ricorso, venendo rassicurato da parte opposta sul fatto che non avrebbe dovuto sborsare alcunché e che parte opposta avrebbe ottenuto le proprie competenze professionali dalla controparte. In difetto, e solo verbalmente, parte opposta, in via del tutto approssimativa, richiedeva il 20% del risultato ottenuto. Lo si ribadisce, il 20% quale unico

Avv. Francesco Sammarro

*P. In. 02/21/19780
27061 Corigliano Calabro - Via Nazionale Del M. Centro
Tel. Fax n. 0983.813321*

difensore. Ciò trova conferma e piena prova, anche nell'espletata audizione personale di parte opponente, con interrogatorio formale e con l'escussione di testi. Nel corso del giudizio, poi, più volte parte opponente ha evidenziato, oltre a quanto sopra, il fatto di non aver mai avuto notizia, né di aver mai conosciuto il codifensore menzionato nel documento versato in atti, il cui contenuto non è stato giammai sottoscritto da parte opponente e del quale è stata proposta regolare querela di falso (cfr. Allegato).

Alla stregua di quanto sopra e per tutte le suesposte argomentazioni, il sig. Romio Luigi, ut supra rappresentato e difeso

CITA

l'Avv. Francesco Antonio Pinto (Cod. Fisc.: PNTFNC49E01D005X), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Pinto, con studio in Corigliano Calabro (CS) c.da Ralla snc, a comparire dinanzi al Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice d'Appello, per l'udienza che sarà celebrata il giorno **13.11.2018**, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge ai sensi dell'art. 166 e ss. c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, ovvero in quella indicata ai sensi dell'art. 168-bis ult. comma c.p.c. con avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale adito, in composizione di Giudice d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, dichiarando che nulla è dovuto da parte opponente all'opposto, tra l'altro per mancata proposizione dell'appello di cui in narrativa; -in via del tutto subordinata, ridurre le somme liquidate sulla scorta di quanto evidenziato in premessa, anche con riferimento alla mancanza di attività professionale di cui alla fase di istruzione e trattazione e decisionale; -il tutto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Si depositano documenti come da indice del fascicolo di parte ed in particolare:

- fascicolo del primo grado di giudizio;
- copia autentica sentenza impugnata.

In via istruttoria si chiede la rinnovazione, dinanzi al giudice d'appello, delle prove e volersi disporre CTU.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento ora di € 4.549,54.

Riserve e salvezze illimitate.

Corigliano Calabro, li 24.4.2018.

Avv. Francesco Sammarro

Avv. Francesco Sammarco

*P. Ia. 025177006
87064 Corigliano Calabro - Via Nazionale Del "M. Centro"
Tel./Fax n. 0983.92309*

Relata di notifica

Io sottoscritto, Assistente U.N.E.P. presso il Tribunale di Castrovillari, ad istanza come sopra, ho notificato il suesteso atto all'Avv. Francesco Antonio Pinto, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Alessandra Pinto, con studio in Corigliano Calabro (CS) c.da Ralla snc, e ciò ho fatto mediante racc. a.r. n.

A MEZZO SERVIZIO POSTALE UFFICIO P.T. - CASTROVILLARI
27 APR 2018
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (Vincenzo Viteritti)

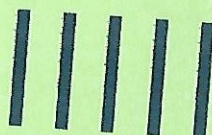
Postaraccomandata

Posteitaliane

ID0787643164197 87064

21035 87012 CASTROVILLARI
(CS)

1-PT010699



EU705
27.04.2018 16.27
Euro 007.95



Ufficiali Giudiziari
Tribunale di Castrovillari
UFFICIO UNICO

Servizio notificazione atti giudiziari

N. 3066 del cronologico

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Vincenzo Viteritti

AVVERTENZE

Il presente piego deve essere consegnato possibilmente al

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG



78764316419-7

FRANCESCO ANTONIO PINTO

c/o

Avv. ALESSANDRA PINTO

CASA PALLA

CORISLIANO PALLA

187064

REC 00126
3/5/18 SEM

ECHE CAD
66221877493-2
OGL 315/18
A

***** INIZIO *****

POSTE ITALIANE
Servizi Corrispondenze Postali

Mod. 28/Aut

DISTINTA DI CONSEGNA

Pagina: 001/001

Agenzia: CORIGLIANO CALABRO STAZIONE 21196

Data: 07/05/2018 17.47

Sezione(PDL) : 7
Numero Operazione : 365
Totale invii consegnati: 1

ELENCO INVII CONSEGNATI

Codice	Importo CAN/CAD €	Pagamento c/a in UP €	Importo Contrassegno €	Tassa di Giacenza €	Diritti Postali €	Oneri Doganali €	Tassa di restituzione €	Totale €
787643164197	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome del destinatario: _____

Firma del destinatario: _____

***** FINE *****